

areaiso

NUOVO DM 02/09/2021 PER LA FORMAZIONE ANTINCENDIO



Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

- Livello 1 (ex Rischio basso)
- Livello 2 (ex Rischio medio)
- Livello 3 (ex Rischio alto)

NOVITÀ FORMAZIONE ANTINCENDIO: METODOLOGIE DIDATTICHE

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d'aula).

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

NOVITÀ FORMAZIONE ANTINCENDIO: DURATA E PERIODICITÀ

Si riporta qui di seguito la durata dei corsi per addetti antincendio, i quali hanno una periodicità di rinnovo pari a 5 anni:

Formazione addetti antincendio aziende livello 1

- corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
- corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

Formazione addetti antincendio aziende livello 2

- corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
- corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Formazione addetti antincendio aziende livello 3

- corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
- corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)



NOVITÀ FORMAZIONE ANTINCENDIO: COSA SUCCEDDE AI CORSI SVOLTI CON LE VECCHIE MODALITÀ?

Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.

Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M.

10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.





Accreditamento Reg. Lombardia per Servizi
di Istruzione e Formazione Professionale n. 1116



Azienda Certificata
ISO 9001

CI OCCUPIAMO ANCHE DEI SEGUENTI SERVIZI:

Certificazioni ISO (9001, 14001, 45001, IATF 16949, etc.)

Perizie industria 4.0 e perizie di rivalutazione dei beni

Consulenza per ottenimento Contributi pubblici alle imprese e finanza agevolata (formazione 4.0, credito imposta sulla ricerca e sviluppo, bandi regionali, etc)

Consulenza per d.lgs 231

Marcatura CE dei macchinari e dei prodotti

Pratiche ambientali

Formazione sicurezza (corsi antincendio, primo soccorso, muletti, etc.)

Sicurezza sul lavoro (stesura dvr, incarico RSPP esterno, valutazioni rumore, vibrazioni, etc.)


Internazionalizzazione (supporto per export alle imprese)

Privacy

Area ISO S.r.l.
Via G. Oberdan n. 126
25128 - Brescia
Tel. 030 2722014
info@areaiso.it

www.areaiso.it
www.corsi-formazione-sicurezza.it
www.isocertificazioni.it

 Via G. Oberdan 126
25128 Brescia

 +39 0302722014

 info@areaiso.it



Corsi Formazione Sicurezza



ISO Certificazioni